



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 11-08-2020

OGGETTO:	Riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi e per gli effetti dell'art.194 co.1 lett.a) del D.Lgs 267/2000 relativo al pignoramento presso terzi a seguito di ordinanza di assegnazione relativa alla procedura esecutiva N.34/2019 R.G.E del Tribunale di Termini Imerese
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto alle ore 18:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Lo Cascio Giuseppe	P	Ornista Maria Girolama	P
Realmuto Giuseppina	P	Di Pisa Rosalia	P
Lo Cascio Domenico Filippo	P	Pollina Fortunata	P
Tantillo Salvatore Fortunato	P	Re Piergiuseppe	P
Manfrè Antonina	P	Barone Giovanna	P

Risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Raggiunto il quorum costitutivo assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Giuseppe Lo Cascio.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Alberto Alfano.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente del Consiglio comunale, passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 co. 1 lett.a) del D.Lgs 267/00 relativo al pignoramento presso terzi a seguito di ordinanza di assegnazione relativa alla procedura esecutiva n. 34/2019 R.G.E. del Tribunale di Termini Imerese" dando lettura del dispositivo della proposta corredata del parere favorevole del Revisore unico dei conti e lascia la parola all'Arch. Lascari, presente in aula, per illustrare la proposta.

L'Architetto, ricorda che trattasi di debiti fuori bilancio per creditori del COINRES per la cui cronistoria rinvia alla istruttoria in proposta; non appena notificata l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore precedente, la Banca ha assegnato le somme. Il debito viene riconosciuto adesso, prosegue l'Arch. Lascari, in quanto non si è potuto provvedere a fare una variazione di bilancio in tempi stretti in quanto mancavano le risorse; il Tesoriere ha già pagato, conclude l'Architetto e quindi il riconoscimento è un atto dovuto.

Interviene il Sindaco che si rammarica per l'ennesimo debito fuori bilancio ereditato da dovere riconoscere; gli eventi che hanno dato luogo al debito in oggetto, deriva sempre da una gestione passata poco attenta in quanto il Tribunale della esecuzione ha rigettato l'opposizione dell'avvocato nominato dalla precedente Amministrazione dall'Ente perché tardivo rispetto ai termini di legge; ciò è avvenuto a marzo del 2018. La mancata tempestiva opposizione che avrebbe probabilmente fatto venir meno la posizione dell'Ente quale terzo creditore, avrebbe evitato il pagamento del debito, e la conseguente disponibilità delle somme pagate. Analogamente, prosegue il Sindaco, è stato nei giorni scorsi notificato un altro provvedimento con cui si intimava l'Ente al pagamento di circa €. 200.000,00 e grazie alla tempestiva nomina di un legale che ha prontamente elaborato una dichiarazione negativa del terzo, il Giudice della esecuzione ha dichiarato che non gravava nei confronti di Baucina alcun debito.

Prende la parola il Consigliere Re e sottolinea come dalla lettura della proposta emerge il dato che il 4 marzo 2019 il Legale del creditore precedente rifiutò la proposta transattiva avanzata dal Comune ritenendola esigua. Il Consigliere Re chiede come mai tali somme non sono state inserite nel bilancio approvato nel mese di luglio 2019. L'Architetto Lascari risponde che già esistevano delle somme previste nel capitolo per gli altri atti transattivi; inoltre, prosegue l'Architetto, il provvisorio è stato regolarizzato il 31 maggio 2019 e l'altro il 17 04 2019.

Interviene il Dott. Ambrogio Fontana il quale precisa che durante la gestione in esercizio provvisorio la capienza in bilancio non c'era e neanche nelle variazioni successive sono state trovate altre somme per far fronte a tale debito. Pertanto, conclude il Ragioniere dietro sollecitazione del Consigliere Re, tecnicamente sarebbe stato possibile fare manovre di bilancio per individuare le somme necessarie alla soddisfazione del debito, ma nella pratica non c'erano risorse.

La Consiglieria Pollina Capo Gruppo di minoranza preannuncia voto contrario in quanto non essendo state previste nel bilancio 2019 le somme necessarie per far fronte al debito oggi da riconoscere (oggetto di una proposta transattiva rifiutata dal creditore), per come evidenziato dallo stesso revisore, non è stato rispettato il principio contabile 6.3. del D.lgs 118/2011, con aggravio di spesa.

Il Sindaco precisa che anche volendo creare la capienza di bilancio, in considerazione del fatto che già molti debiti fuori bilancio maturati sotto la precedente amministrazione sono stati riconosciuti, l'Amministrazione si trovava nelle condizioni di non disporre di altre risorse da destinare alla regolarizzazione di altri debiti fuori bilancio, oltre a quelli già riconosciuti; quindi, conclude il Sindaco, nel bilancio 2019 si erano esauriti gli stanziamenti in bilancio per fronteggiare altri debiti fuori bilancio pregressi.

Il Capo Gruppo Tantillo, aderendo anche al parere favorevole del Revisore dei conti, preannuncia voto favorevole.

Non essendoci altri interventi il Presidente del Consiglio comunale apre la votazione:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 7

Astenuti 0

Contrari 3 (Pollina, Re e Barone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione;

Visti:

il D. Lgs 267/2000;

la L.R. 30/2000;

la L.R. 48/91;

Visto il parere favorevole del responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

Di autorizzare la regolarizzazione contabile al capitolo 923/2 per l'importo complessivo di € 2.871,13 del Bilancio 2019 ;

Di dare atto :

-che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa da liquidare e pagare in esercizio successivo a quello di formazione della stessa;

-che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza,

-che ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.289/2002 e s.m.i. secondo il quale i provvedimenti di debito posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Di pubblicare il relativo atto deliberativo unito alla presente proposta , in Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello “ *Provvedimenti*”, sottosezione di 2° livello “ *Provvedimenti Organi di indirizzo-politico*”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e distinta votazione espressa in forma palese:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 7

Astenuti 0

Contrari 3 (Pollina, Re e Barone)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **15** del **16-07-2020**

OGGETTO:	Riconoscimento debito fuori bilancio , ai sensi e per gli effetti dell'art.194 co.1 lett.a) del D.Lgs 267/2000 relativo al pignoramento presso terzi a seguito di ordinanza di assegnazione relativa alla procedura esecutiva N.34/2019 R.G.E del Tribunale di Termini Imerese
----------	--

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 16-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Angela Lascari

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, dichiarando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse a proprio carico in relazione all'art. 6-bis della L.241/1990;

PREMESSO che questo Comune in data 23/06/2005 ha sottoscritto il contratto di servizi per la gestione dei servizi di igiene urbana con il Consorzio intercomunale rifiuti energia servizi (CO.IN.R.E.S) ATO PA4 in atto in liquidazione ;

Che a far data dal 16/02/2006 veniva trasferito il servizio di che trattasi al suddetto Consorzio;

Che il suddetto Consorzio non è stato più in grado di gestire il servizio rifiuti, infatti nel mese di marzo del 2010 ha comunicato di non essere più nelle condizioni di svolgere il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rsu in favore dei Comuni consorziati e di conseguenza è stato Commissariato con provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Siciliana ed in atto trovasi in liquidazione;

Che la vicenda COINRES per questo Ente, ha rappresentato e in atto rappresenta una delle materie e/o problematiche più complesse per il susseguirsi dei diversi attori che lo hanno rappresentato in qualità di Commissari Straordinari e di liquidatori, per il fatto che a tutt'oggi non è stata ancora definita la fase liquidatoria nonché per i diversi creditori che ne hanno promosso azioni legali per il recupero delle proprie somme;

Che in forza della sentenza n.290 del 2016 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese-sez. Lavoro nel giudizio r.g. n.609 del 2015 munita di formula esecutiva il CO.IN.R.E.S ATO PA4 veniva condannato al pagamento in favore dei Sigg. Gondola Antonino (nato a Palermo il 23/06/1978), Gondola Salvatore, Gondola Antonino (nato a Palermo il 01/07/1978) e D'Ugo Pietro della somma di complessive € 16.421,18 , rappresentati dall'avv. Vittorio Fiasconaro del foro di Termini Imerese;

Che il Consorzio non ha provveduto al pagamento della superiore somma e neanche quella di € 17.366,69 oltre interessi legali relativa al saldo dovuto richiesta dai suddetti istanti con successivo atto di precetto notificato al COINRES in data 10/11/2016;

Che in data 04/01/2017 al prot n. 114 di questo Ente perveniva atto di pignoramento presso terzi promosso dai Sigg. Gondola Antonino (nato a Palermo il 23/06/1978), Gondola Salvatore, Gondola Antonino (nato a Palermo il 01/07/1978) e D'Ugo Pietro con il quale gli stessi intendevano procedere al pignoramento dei su indicati crediti vantati dal COINRES nei confronti dei terzi , tra questi anche il Comune di Baucina, e ciò in relazione a tutte le somme a qualunque titolo dovute (dai terzi) nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del proprio credito di € 17.366,69 aumentato della metà e comunque fino ad € 26.050,40 oltre interessi legali;

Che questo Ente provvedeva a rilasciare con nota prot.n. 318 del 10/01/2017 dichiarazione negativa del terzo ai sensi dell'art. 547 c.1 del C.P.C.;

Che in data 07/06/2017 al prot.n. 5679 di questo Ente perveniva atto di contestazione alla dichiarazione del Terzo;

Che con nota prot.n. 5740 del 08/06/2017 questo Ente trasmetteva le proprie controdeduzioni all'atto di contestazione di cui sopra;

Che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale Civile di Termini Imerese -sez.IV Civile nella seduta del 20/08/2017, disposizione acquisita in data 19/09/2017 al prot.n. 9378 di questo Ente, ha accolto la contestazione alla dichiarazione dei terzi spiegata dai creditori precedenti;

Che con Ordinanza RG ES. 415/2017 del Tribunale civile di Palermo esecuzioni Civile, acquisita in data 13/12/2017 al prot.n. 1234 di questo Ente veniva disposta l'assegnazione in pagamento salvo esazioni, ai creditori del credito accertato ex art.549 c.p.c. nei confronti dei terzi pignorati , e precisamente l'erogazione da parte di questo Comune della somma di € 19.000,00 in favore del COINRES in liquidazione;

Che con atto deliberativo di G.C. n. 06 del 17/01/2018 questo Comune conferiva incarico all'avv. Pellegrino Giancarlo al fine di difendere e di rappresentare questo Ente nel giudizio di opposizione avverso la superiore Ordinanza di assegnazione ;

Che con nota prot.n. 2602 del 14/03/2018 l'avv. Pellegrino Giancarlo chiedeva all'Ente i necessari chiarimenti in ordine alla effettiva data di acquisizione (notificazione) al protocollo della superiore Ordinanza, poiché i creditori avevano eccepito davanti al Giudice competente la tardività dell'opposizione agli atti promossa da questo Comune;

Che con nota prot.n.2637 del 15/03/2018 si riscontrava la superiore richiesta del legale producendo la relata di notifica dell'Ordinanza di assegnazione che in realtà riportava una data diversa (13/12/2017 al prot.n. 1234) rispetto a quella indicata (02/01/2018 prot.n.45) nella GC di conferimento incarico;

Che con Ordinanza del 23/03/2018 prot.n.4991 del 14/05/2018 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di sospensione dell'Ordinanza di assegnazione in quanto l'opposizione spiegata dal Comune di Baucina era stata proposta oltre i termini di legge previsti (oltre i 20gg) ;

Che con atto di precetto notificato il 3/10/2018 prot.n.10078 i suddetti creditori intimavano e precettavano questo Comune nonché il Comune di Ciminna (altro terzo pignorato) al pagamento della somma totale generale di € 21.241,40 oltre interessi legali sino al saldo, e ciò in parte uguali tra i due enti debitori e precisamente € 10.620,70 ciascuno;

Che con successivo atto di pignoramento presso terzi ,notificato in data 19/12/2018 al prot.n. 12721 i superiori creditori intendono procedere ad esecuzione e sottoporre a pignoramento le somme detenute e detenende presso il Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A., fino alla concorrenza di € 15.931,05;

Che l'avv. Vittorio Fiasconaro con nota del 14/01/2019, acquisita in data 15/01/2019 al Prot.n. 340 trasmetteva a questo Comune la quantificazione somme dovute in merito anche al superiore atto di pignoramento ammontanti ad € 12.071,37;

Che con nota Prot.n. 2038 del 27/02/2019 questo Ente proponeva al superiore avvocato di stipulare un'accordo transattivo in merito per l'importo di € 10.219,46 da erogare con rate mensili e nell'arco di un anno;

Che con nota del 4/03/2019, acquisita in data 05/03/2019 al prot.n. 2231, il superiore legale evidenziava l'incongruità della proposta transattiva dell'Ente e pertanto non la accettava;

Che con Ordinanza N.R.G. Es.34/2019 , acquisita al prot.n. 5173 del 30/05/2019, il Giudice dell'esecuzione -assegna in pagamento,salva esazione:

-all'Avv. Fiasconaro Vittorio, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in € 1.949,39 a titolo di spese di esecuzione distratte ex art. 93 c.pc. il credito da terzo pignorato;

-ai creditori procedenti Gondola Antonino (nato a Palermo il 23/06/1978), Gondola Salvatore, Gondola Antonino (nato a Palermo il 01/07/1978) e D'Ugo Pietro, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in € 10.059,30 oltre gli interessi e le occorrendo spese di registrazione della medesima ordinanza, la somma di € 23.386,61 come risultante dal mandato di pagamento n. 949 del 31/12/2018;

-liquida in € 20,00 le spese a favore del terzo pignorato e le pone a carico del maggior credito del debitore o in prodeduzione sul credito assegnato, ove sia uguale a quello dichiarato terzo;

Che l'Ufficio economico finanziario ha accertato che la ex tesoreria comunale, Banca Carige SpA, ha provveduto al pagamento di complessive € 12.570,09 per pignoramento promosso dai suddetti creditori somma inserita nell'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare " Provvisorio n. 135 del 31/05/2019 e n. 100 del 17/04/2019" ;

Tenuto conto che il punto 6.3 dell'allegato 4/2 dei principi contabili al DLgs n.118/2011 che disciplina i pagamenti effettuati dal tesoriere a fronte di pignoramenti prevede quanto segue:

" Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

Al tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento";

Dato atto che:

-alla data del pagamento di complessive € 12.570,09, tale importo non trovava capienza nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio 2019;

- l'ufficio economico-finanziario di questo Ente, non ha potuto procedere alla dovuta variazione di bilancio per la relativa regolarizzazione del superiore importo a causa degli esigui stanziamenti previsti nel Bilancio 2019;

-alla luce del richiamato principio contabile l'Ente comunque deve provvedere alla registrazione dell'impegno e all'emissione dei relativi pagamenti per la regolarizzazione dei provvisori di uscita segnalati dal tesoriere anche in assenza del relativo stanziamento;

-il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere il relativo debito fuori bilancio entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto 2019;

-la regolarizzazione di tali provvisori in uscita comporterà un peggioramento del risultato contabile del rendiconto 2019;

Considerato che per quanto sopra esposto, nel caso in specie ricorrono i presupposti previsti dalla vigente normativa per addivenire al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs 267/00;

Visto quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art.194 del D.Lvo n.267/2000 e precisamente:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Rilevato alla luce di ciò che la somma di €12.570,09 si configura come debito fuori bilancio;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 del TUEL ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Ritenuto necessario:

- procedere al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 12.570,09 a seguito dei pagamenti effettuati dal tesoriere in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, RGE 34/2019;
- prendere atto della necessità di procedere alla regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal Tesoriere per le azioni esecutive in argomento mediante la registrazione dell'impegno e l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- trasmettere la presente al revisore dei conti per il parere di competenza;

Visto l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 secondo il quale i provvedimenti di debito posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visti:

- il D. Lgs. 267/00;
- il Vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa:

Di riconoscere , ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett.a) del D. Lgs 267/00 il debito fuori bilancio nella misura di €12.570,09 , a seguito del pagamento effettuato dal tesoriere in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, RGE 34/2019, in favore di Sigg; Gondola Antonino (nato a Palermo il 23/06/1978), Gondola Salvatore, Gondola Antonino (nato a Palermo il 01/07/1978) e D'Ugo Pietro creditori del COINRES ATO PA 4 in liquidazione;

Di autorizzare la regolarizzazione contabile al capitolo 923/2 per l'importo complessivo di €12.570,09 del Bilancio 2019 ;

Di dare atto :

-che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile, quale passività pregressa da liquidare e pagare in esercizio successivo a quello di formazione della stessa;

-che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza,

-che ai sensi dell'art.23 comma 5 della L.289/2002 e s.m.i. secondo il quale i provvedimenti di debito posti in essere dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Di pubblicare il relativo atto deliberativo unito alla presente proposta , in Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello “ *Provvedimenti*”, sottosezione di 2° livello “ *Provvedimenti Organi di indirizzo-politico*”;

Di dichiarare il relativo atto deliberativo immediatamente esecutivo al fine di effettuare la regolarizzazione contabile entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 2019.

IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Angela Lascari

IL PROPONENTE
Lascari Angela

IL Presidente del Consiglio
Giuseppe Lo Cascio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giuseppina Realmuto

IL Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano

Il presente atto viene affisso all'albo pretorio informatico in data _____ per rimanervi fino al _____, n. _____ del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal _____ al _____, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della L. n. 69/2009.

IL MESSO COMUNALE

IL Segretario Comunale

Sciortino Giorgina

Dott. Alberto Alfano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 11-08-2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 12-08-2020

IL Segretario Comunale

Dott. Alberto Alfano